

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VILLA DELLE ROSE OPERA SANTO LONGO APS"

Titolo I – Costituzione, Finalità, Durata

14-03-2026

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

1. In conformità al Codice Civile, alla Legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, **apartitica e aconfessionale**, che assume la denominazione di **"Villa delle Rose Opera Santo Longo Associazione di Promozione Sociale"**.
2. L'acronimo **"APS"** e la qualifica di **"Associazione di Promozione Sociale"** potranno essere utilizzati nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione al pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Giugliano in Campania (NA)** alla **via Madonna del Pantano 3**. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità e Principi

1. L'Associazione è un Ente non commerciale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:
 - o contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
 - o consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
 - o sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
 - o favorire la partecipazione di bambini, giovani, anziani e cittadini svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale ed economico.
2. L'associazione svolge le proprie attività in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi che dovessero versare in condizioni di disagio, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di **volontariato** dei propri associati.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II – Le Attività

Art. 4 – Attività di Interesse Generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le

seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e succ. modificazioni;
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**;
- u) **beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate**;
- w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali attività si concretizzeranno in:

- Accoglienza e supporto a minori, giovani e adulti con disabilità, con particolare attenzione alle fragilità fisiche e relazionali, nonché a coloro che, pur non avendo disabilità, versano in condizioni di disagio socio-economico o familiare.
- Cura della sussistenza materiale e promozione del benessere complessivo della persona, anche attraverso percorsi di crescita spirituale, relazionale e umana.
- Promozione e sviluppo di nuove modalità di partecipazione attiva e gestione condivisa della comunità e dei servizi, in sinergia con Enti pubblici (Organi statali, Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni) e soggetti privati, nonché con comitati, associazioni e reti territoriali, per favorire processi di inclusione sociale, coesione e solidarietà.
- Progettazione e realizzazione di corsi di studio, attività formative e laboratori teorico-pratici volti a sviluppare le attitudini individuali, favorire l'autonomia personale e l'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
- **Organizzazione e coordinamento di attività di volontariato per l'assistenza, anche domiciliare, a persone in stato di necessità, con particolare riferimento agli interventi svolti presso le abitazioni private o presso soluzioni abitative condivise (co-housing) promosse dagli stessi beneficiari.**

Promozione e tutela dei diritti e della dignità delle persone assistite e delle loro famiglie,

Paolo Sant'Anna
Alde Fenu

Simone Basso

sostenendo l'inclusione sociale e la piena partecipazione alla vita di comunità.

- Ideazione e realizzazione di attività culturali, ricreative, sportive e laboratoriali finalizzate all'autonomia, all'integrazione e alla socializzazione.
- **Collaborazione e, ove necessario, progettazione e gestione di soluzioni abitative e residenziali, quali il co-housing sociale e l'abitare supportato, finalizzate a promuovere l'autonomia, il benessere e la vita indipendente delle persone con disabilità, anche in attuazione della legge n. 112/2016 ("Dopo di Noi"), nel rispetto dell'autodeterminazione dei residenti e in raccordo con gli enti locali e altri soggetti del territorio.**

Art. 5 – Attività Diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Raccolta Fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Tali attività possono essere svolte in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Titolo III – Associati e Volontari

Art. 7 – Ammissione degli Associati

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e accettano le regole del presente statuto. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le APS.
2. Per aderire si deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che si pronuncia entro **30 giorni**. In caso di accoglimento, il richiedente è iscritto nel libro degli associati. In caso di diniego, la decisione deve essere motivata e l'interessato può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
3. La quota associativa non è rimborsabile, né trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 8 – Diritti e Doveri degli Associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - o Partecipare alla vita associativa e alle assemblee.
 - o Esercitare il diritto di voto, purché maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi.
 - o Eleggere gli organi sociali e candidarsi agli stessi.
 - o Prendere visione dei libri sociali.
2. Gli associati hanno il dovere di:
 - o Osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
 - o Versare la quota associativa annuale, così come deliberata dal Consiglio direttivo.

- Contribuire al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Art. 9 – Perdita della Qualifica di Associato

1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decesso o mancato rinnovo della quota associativa.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o morosità. Contro il provvedimento, l'associato può ricorrere all'Assemblea.

Art. 10 – Volontari

1. I volontari svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. La loro attività non può essere retribuita.
2. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro infortuni, malattie e per la responsabilità civile verso terzi, e di iscrivere in un apposito registro coloro che svolgono attività non occasionale.

Titolo IV – Patrimonio e Gestione Finanziaria

Art. 11 – Patrimonio e Risorse Economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.
2. Le fonti di finanziamento sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, proventi da attività di interesse generale e diverse, raccolte fondi.

Art. 12 – Bilancio d'Esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, che deve essere approvato dall'Assemblea entro i termini previsti dalla legge.
3. Il bilancio approvato deve essere depositato presso il RUNTS nei termini di legge.
4. Qualora i ricavi superino il valore indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, deve essere redatto anche il Bilancio Sociale.

Art. 13 – Libri Sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - Libro degli associati.
 - Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.
 - Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati in regola hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale.

Titolo V – Organi Sociali

Art. 14 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea degli Associati;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente.
2. Può essere inoltre nominato, se obbligatorio per legge o per volontà dell'Assemblea, l'Organo di Controllo.

Art. 15 – L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote.
2. È convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. È convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento.
3. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza.
4. Per modificare lo statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e la presenza di almeno metà più uno degli associati.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo

1. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea. Dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea. In particolare: attua le delibere assembleari, predispone il bilancio, delibera sull'ammissione degli associati e amministra il patrimonio.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alle attività dell'associazione. In caso di assenza, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 18 – L'Organo di Controllo

1. La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul mantenimento delle finalità sociali.

Art. 19 – Svolgimento delle Riunioni con Mezzi di Telecomunicazione

1. Le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo possono svolgersi, in via esclusiva o parziale (modalità mista), mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano il metodo collegiale.

Dequale Gento
Abate Ferlino

Lischini Kaverio

2. Per la validità della riunione è necessario che:
- Sia consentito al **Presidente** di accertare con sicurezza l'**identità** di tutti i partecipanti e di regolare lo svolgimento dei lavori.
 - Sia consentito al soggetto **verbalizzante** di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
 - Sia consentito a **ciascun partecipante** di intervenire in tempo reale alla discussione, di scambiare documenti e di **esprimere il proprio voto** in modo palese o segreto a seconda della materia.
 - L'**avviso di convocazione** indichi le modalità tecniche per collegarsi e partecipare ai lavori.
3. Verificati tali presupposti, la riunione si considera svolta nel **luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante**, e si ritiene regolarmente costituita e pienamente valida a tutti gli effetti di legge.

Titolo VI – Disposizioni Finali

Art. 20 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno **tre quarti degli associati**.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'organo di controllo previsto dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 21 – Clausola di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

14-03-2026

Scorpo A. Amato

M. M. M.

Paolo Sesto
O. de Jure

L. M. M.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CASERTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: AVERSA

Registrazione di Atto Privato

Il 30/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEG, serie 3, numero 284

data di stipula: 14/03/2026

ident.vo telematico: TEG26L000284000MD per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

05664890638				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24